Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 120/11/CSP

ESPOSTO PRESENTATO DALLA FEDERAZIONE DEI VERDI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA , DELLA SOCIETA' RTI –RETI TELEVISIVIVE ITALIANE E DELLA SOCIETA'TELECOM ITALIA MEDIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DRECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 (TELEGIORNALI E TRASMISSIONI DI APPROFONDIMENTO INFORMATIVO)

L'AUTORITÁ

NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 10 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la deliberazione in data 5 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 7 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e4 istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*";

VISTA la delibera n. 224/11/CONS del 28 aprile 2011, recante "*Provvedimento sul rispetto dei principi in materia di informazione nei telegiornali durante le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*";

VISTO l'esposto presentato dalla Federazione dei Verdi in data 5 maggio 2011 (prot. 0021544), con il quale si lamenta la pretesa violazione da parte dei notiziari e della trasmissioni di approfondimento informativo diffusi dalle reti televisive delle società Rai, RTI e Telecom Italia Media nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative previste per il 15 e 16 maggio 2011, delle disposizioni recate dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, l'esponente lamenta che nelle trasmissioni di cui sopra non viene concesso adeguato spazio alla Federazione dei Verdi, come risulta dai dati del monitoraggio del pluralismo politici pubblicati dall'Autorità relativi ai periodi 10-16 aprile, 17-23 aprile e 24-30 aprile;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalle società RAI , RTI e Telecom Italia Media in relazione al citato esposto, con le quali, in sintesi, le predette società hanno osservato quanto segue:

a) La società Rai ha eccepito il difetto di legittimazione del soggetto politico segnalante in quanto la Federazione dei Verdi non dispone di alcun rappresentante alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo, né rientra tra i soggetti di cui all'art. 3 della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza del 5 aprile 2011, L'esposto, inoltre, si base sull'erroneo presupposto che il denunciante abbia diritto, nelle trasmissioni di informazione, al matematico riparto degli spazi, mentre in materia di informazione valgono i principi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà e parità di trattamento. In ogni caso rileva che il Presidente della Federazione dei Verdi è stato ospite nella trasmissione Agorà, diffusa da Rai Tre, il 29 ottobre 2010, il 14 gennaio 2011, l'11 marzo 2011 e il 13 aprile 2011 ed è prevista la sua partecipazione anche alla puntata di mercoledì 13 maggio, ed ha, inoltre, partecipato il 28 aprile 2011 al programma Anno Zero diffuso da Rai Due e il 1° maggio 2011 al programma Telecamere diffuso da Rai Tre.

b)La società Telecom Italia Media ha eccepito il difetto di legittimazione del segnalante in quanto la Federazione dei Verdi non rientra tra i soggetti politici elencati nella delibera n. 80/11/CSP, non avendo presentato liste di candidati per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali in tanti ambiti da interessare almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni elettorali amministrative.

c) La società RTI, nel rilevare il difetto di legittimazione del soggetto politico segnalante ai sensi della delibera n. 80/11/CSP ha fatto presente che la Federazione dei Verdi nel primo mese di campagna elettorale ha beneficiato di un tempo di parola complessivo di 1 minuto e 14 secondi nel Tg4, 10 secondi nel Tg5 e 11 secondi in Studio Aperto e che, per quanto riguarda il programma Matrix, tale trasmissione non si è occupata nel recente periodo né di politica, né di elezioni amministrative;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica e che, ai sensi del comma 2, "*S' intende per comunicazione politica ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*";

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale ha posto in rilievo come "il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata" e che "Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino "alla diffusione di notizie nei programmi di informazione". La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione "che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva," e ha soggiunto che "l'espressione diffusione di notizie" va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata";

CONSIDERATO che il TAR del Lazio – Sezione Terza Ter -, con le recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188

del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall'Autorità per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra "programmi di informazione" e "comunicazione politica radiotelevisiva" ed ha ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO, dai dati del monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche, che da una valutazione complessiva del tempo fruito dalla Federazione dei Verdi nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalle società oggetto dell'esposto nel corso della campagna elettorale, non si rileva una specifica sottopresenza del soggetto politico segnalante rispetto ad altre forze politiche analoghe;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

L'archiviazione dell'esposto presentato dalla Federazione dei Verdi in data 5 maggio 2011 per le motivazioni di cui in premessa

Roma, 10 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola